

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1448

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA e SERVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

—————

Modifica alla legge 7 marzo 2001, n. 78, in materia di tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lungo il fronte italo-austriaco, prima e durante la Prima guerra mondiale, sono state costruite numerose opere aventi correlazioni dirette o indirette con le operazioni belliche. Erano forti, ospedali, cittadelle, trincee, camminamenti, gallerie, punti di osservazione, postazioni di artiglieria, spesso ubicati in luoghi impervi ma dominanti come gli altipiani di Asiago, dei Fiorentini, di Tonezza, l'Ortigara, la Marmolada, il Col di Lana, il Piana, il Grappa.

Alla conclusione delle vicende belliche, in tutta l'Italia sorsero monumenti, vennero apposte iscrizioni, realizzati cippi, stemmi, graffiti, lapidi e tabernacoli con i quali fu celebrata la Vittoria e fu ricordato l'enorme sacrificio della popolazione civile nei lunghi anni di guerra.

Custodire i luoghi della memoria rappresenta, da tempo, per gli uomini, un'esigenza ineluttabile, poiché la storia del nostro Paese costituisce un patrimonio che non può essere ignorato, pena la rottura con il passato.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», ha inteso stabilire norme volte ad arginare il fenomeno di dispersione del patrimonio in titolo e ad assicurare sostegno e promozione dello Stato a quanto le istituzioni locali spontaneamente hanno inteso, negli anni, realizzare attraverso le numerose esperienze di tutela, la realizzazione di piccoli musei e musei all'aperto e il restauro di edifici o limitati tratti del fronte italiano (in particolare quello alpino), lungo il quale fu combattuta la Prima guerra mondiale.

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 78 del 2001, affermando il rilevante valore culturale delle testimonianze materiali del fronte della Grande guerra, ha fornito

un'elencazione aperta a carattere esemplificativo. Il riferimento alla Repubblica ha inteso impegnare tutte le articolazioni: lo Stato, le regioni e gli enti locali, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1 afferma il ruolo promozionale dello Stato e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'opera di tutela.

Con il disegno di legge di modifica che proponiamo, s'intende prevedere, ai fini della tutela, anche il ruolo delle province autonome di Trento e Bolzano in special modo, nei limiti delle proprie competenze, nella valorizzazione delle vestigia relative al conflitto e delle denominazioni delle stesse.

Si è prevista una specifica tutela quindi per le denominazioni delle testimonianze e dei monumenti dedicati alle vicende della Prima guerra mondiale e alla Vittoria del 1918, nonché delle relative aree di pertinenza così come di circolazione stradale. Strade, piazze, parchi nell'area di pertinenza di celebri monumenti (a Bolzano, a Genova, per citare gli esempi) furono denominati negli anni seguenti la conclusione della Grande guerra alla Vittoria.

Un patrimonio toponomastico che si lega alle vestigia monumentali e che merita adeguata tutela e riconoscimento.

In relazione alla funzione che anche le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad assumere, giova ricordare le lodevoli iniziative già avviate recentemente in Trentino dove, in questi ultimi anni, si è realizzato il «sentiero della pace», un percorso turistico-escursionistico di ben 495 chilometri che ripercorre, a seguito di un'accurata indagine storico-topografica, il fronte della Prima guerra mondiale lungo quel tracciato noto allora come «saliente trentino» e lungo il quale sono state ri-

pristine strade, fortificazioni ed opere militari in genere.

L'altra modifica che si propone riguarda l'introduzione di adeguate sanzioni per co-

loro che svolgono interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, nonché delle relative denominazioni originarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, iscrizioni, lapidi e tabernacoli, nonché le relative denominazioni, anche delle relative aree di pertinenza o circolazione;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche;

g) la manutenzione ordinaria può essere delegata ai comuni in cui sono situati tali beni, nonché a soggetti privati o associazioni».

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2, nonché delle relative denominazioni originarie, sono vietati.

5-bis. Nel caso di alterazione dei beni o delle denominazioni avvenuta anteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge, il trasgressore deve provvedere, a richiesta dell'ente pubblico interessato, al ripristino della situazione precedente. In caso di mancata ottemperanza, l'ente medesimo è obbligato a disporre l'intervento sostitutivo a carico dell'inadempiente, fatte salve le previsioni di cui agli articoli da 118 a 129 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

